INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome: **ZECCA**Nome: **GIOVANNI**

Numero iscrizione nel R.U.I.: E000006574 Data iscrizione nel R.U.I.: 01/02/2007

Iscritto nella Sezione E in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa della

ZECCA GIOVANNI SAS (di seguito "Società")

Numero iscrizione nel R.U.I.: E000049282 Data iscrizione nel R.U.I.: 01/02/2007

Indirizzo email: giovanni@giozecca.it PEC della Società: info@pec.giozecca.it

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

Riferimenti dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto:

ZECCA RUGGERO E GRIGNANI ROBERTO SRL

Numero iscrizione nel R.U.I. A000533200 Data iscrizione nel R.U.I.: 22 ottobre 2015

Sede: Via Pavoni 1 20900 Monza Filiale: Via Corsica, 3 - 20831 Seregno

PEC Soc. Agente: zeccagrignanisrl@pec.agentireale.it

Sito Internet: www.realemutuamonzabrianza.it

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società, nella persona dell'Intermediario, fornisce:
 - una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del codice;
 - una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, attraverso l'analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
- b) La Società, nella persona dell'Intermediario, dichiara di non fornire al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.
- c) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

<u>SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell'art. 57 del</u> Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario, la Società e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario, la Società e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti i gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, alla Società o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.